



Università degli Studi di Messina

LA RETTRICE

- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, modificato dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183;
- VISTA** la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo, da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 e, in particolare, l'art. 19;
- VISTO** il Regolamento Generale d'Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
- VISTO** il Regolamento del "*Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*" emanato con D.R. n. 975 del 9 aprile 2025 e, in particolare, l'art. 3, commi 1 e 4;
- VISTI** i Decreti Rettorali con i quali sono stati nominati i rappresentanti effettivi e supplenti degli studenti e dei dottorandi e specializzandi in seno al *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*", per il biennio 2023-2025;
- CONSIDERATO** pertanto che bisogna procedere alla nomina di due rappresentanti degli studenti e di un rappresentante dei dottorandi e specializzandi e di altrettanti componenti supplenti, per il biennio 2025-2027.

DECRETA

ART. 1

Sono indette le elezioni per la designazione di due rappresentanti effettivi degli studenti e dei rispettivi supplenti e di un rappresentante dei dottorandi e specializzandi effettivo e del relativo supplente, in seno al *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*, (di seguito denominato C.U.G.), per un biennio.

ART. 2

Possono presentare la propria candidatura gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, dottorandi in servizio alla data delle votazioni e gli specializzandi regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione.

ART.3

I due rappresentanti degli studenti ed i relativi supplenti sono eletti da un collegio composto dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

I due rappresentanti effettivi ed i supplenti in seno al C.U.G. verranno eletti a maggioranza dei voti validamente espressi. A parità di voti è eletto il più giovane per età.

Il rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi in seno al C.U.G., con il relativo supplente sono eletti dal rappresentante dei dottorandi e assegnisti in seno al Senato Accademico e dal rappresentante degli specializzandi in seno al Senato Accademico.

Il rappresentante dei dottorandi e specializzandi effettivo ed il supplente in seno al C.U.G. verranno eletti a maggioranza dei voti validamente espressi. A parità di voti è eletto il più giovane per età.

Il mandato dei rappresentanti sia effettivi che supplenti durerà un biennio.

La carica di rappresentante in seno al C.U.G. è incompatibile con quella ricoperta in altri organi collegiali dell'Ateneo.

ART. 4

Gli studenti che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla su apposito modulo, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

I dottorandi e gli specializzandi che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla su apposito modulo, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Le candidature devono essere presentate all'indirizzo di posta elettronica protocollo@unime.it, **entro le ore 12,30 di giovedì 16 ottobre 2025.**

L'Unità Operativa "Procedure Elettorali" procederà al controllo amministrativo delle candidature e comunicherà agli interessati eventuali esclusioni.

Le candidature riscontrate regolari saranno tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzate a cura dell'Amministrazione Universitaria sul sito web dell'Ateneo.

ART. 5

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo entro il termine di dieci giorni dalla data del decreto di indizione.

Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dai suindicati elenchi possono presentare reclamo all' Unità Operativa "Procedure Elettorali" entro 48 ore dalla pubblicazione degli elenchi.

ART. 6

Con successivo provvedimento si procederà a costituire il seggio elettorale, determinandone la composizione e l'ubicazione.



Università degli Studi di Messina

Le votazioni si svolgeranno nel luogo ove avrà sede il seggio elettorale nel giorno e secondo gli orari già stabiliti nel successivo art. 7.

Le elezioni si svolgeranno con il metodo limitato ad una sola preferenza.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento Generale sono nulle le preferenze espresse in eccedenza rispetto al numero massimo consentito. Ogni elettore voterà per la categoria di appartenenza pertanto, i rappresentanti degli studenti voteranno per l'elezione di un unico rappresentante degli studenti e per il rispettivo supplente e i rappresentanti dei dottorandi e specializzandi voteranno per l'elezione di un unico rappresentante dei dottorandi e specializzandi e per il rispettivo supplente.

ART. 7

Le elezioni si svolgeranno con il metodo indicato nell'art. 6 e secondo il seguente calendario:
mercoledì 5 novembre 2025 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

ART. 8

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo, del Regolamento Generale dell'Ateneo, del Regolamento del C.U.G. e del Regolamento per le Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti in seno agli Organi Collegiali.

LA RETTRICE
Prof.ssa Giovanna Spatari